



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

## INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA ZONA SUD DEL PORTO DI PESCARA.



# PROGETTO ESECUTIVO

Tav.  
C.S.A.

CAPITOLATO SPECIALE

scala:

PROGETTISTA  
*Ing. Massimiliano Piersantelli*

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
*Geom. Marco Brugiapaglia*

visto: IL DIRIGENTE  
*Ing. Gianluca Pellegrini*



Ancona li 13/05/2021



## INDICE

1. Oggetto dell'appalto
2. Ammontare dell'appalto
3. Categoria prevalente e subappalto
4. Descrizione sommaria delle opere da eseguire
5. Modifica del contratto
6. Osservanza del capitolato generale e di particolari disposizioni di legge
7. Documenti che fanno parte del contratto
8. Disciplina del subappalto
9. Cartelli all'esterno del cantiere
10. Trattamento dei lavoratori
11. Coperture assicurative
12. Consegna dei lavori
13. Sicurezza dei lavori
14. Pagamenti
15. Conto finale
16. Collaudo
17. Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore, responsabilità dell'appaltatore
18. Definizione delle controversie






## 1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori di ripristino dell'illuminazione pubblica del porto di Pescara, in particolare delle torri faro presenti nella parte sud dello stesso, al fine di assicurare la corretta visibilità e l'adeguata sicurezza della predetta area portuale.

L'intervento da eseguire è stato progettato pensando, oltre alla sicurezza dei luoghi, come detto precedentemente, al miglioramento energetico dello stesso, con sostituzione degli attuali proiettori con quelli di nuova generazione a led.



I lavori prevedono le seguenti fasi:

- discesa della corona mobile delle torri faro, alle quali andranno collegati gli apparati di illuminazione, con unità carrellata idonea già di proprietà dell'ADSPMAC;
- rimozione degli attuali apparati luminosi, comprensivo di tutte le apparecchiature a servizio dell'attuale impianto (accenditore, cablaggi, ecc), nonché lo smaltimento degli stessi, secondo la normativa vigente (ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 152/2006 ss. mm. ii., la ditta si identifica il ruolo di produttore del rifiuto);
- sostituzione dei nuovi proiettori, comprensivo di gruppo di alimentazione, visiera (come da progetto, sia in termini di caratteristiche tecniche che di collocazione) e del cablaggio degli stessi;
- bilanciamento della corona mobile;
- esecuzione delle prove di funzionamento e dei collaudi previsti.

Le torri faro verranno movimentate secondo la logica e le tempistiche dettate dall'ADSPMAC.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l'intervento completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Fanno parte dell'appalto anche tutte quelle azioni e realizzazioni necessarie alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori nei confronti dei rischi derivanti dall'attività del cantiere.

L'esecuzione di tutti i lavori dovrà essere effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve manifestare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali e normativi.



## 2. AMMONTARE DELL'APPALTO

Il presente appalto è dato nella forma "a corpo", secondo quanto previsto dall'art. 43 – comma 6, del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto a misura ammonta ad € 244.470,80, di cui:

- lavori a corpo € 244.377,00;
- manodopera € 11.632,72;
- sicurezza inclusa € 6.598,18;
- sicurezza esclusa € 93,80 (non soggetti a ribasso).

Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. dddd, e 59, comma 5 bis, del D. Lgs. 50/2016.

In relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 3, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digita.

Nei prezzi stabiliti per la realizzazione delle opere di cui sopra si deve intendere compensato all'appaltatore ogni onere generale e particolare, nessuno escluso, per dare le stesse perfettamente realizzate e funzionanti e complete anche nelle parti non esplicitamente descritte e prescritte nel presente capitolato speciale e nel progetto esecutivo.

In conseguenza, i prezzi stabiliti per ogni singola lavorazione non potranno subire variazioni in aumento per effetto di previsioni incomplete o erranee fatte dall'appaltatore nella determinazione dell'offerta presentata in sede di gara d'appalto.

## 3. CATEGORIA PREVALENTE E SUBAPPALTO

L'appalto, per l'importo indicato di cui nell'articolo precedente, è composto da prestazioni identificabile nella categoria di opere di cui al D.P.R. n.207/2010 corrispondente ad OG10.

Non sono previste opere scorporabili.

Ai sensi del vigente Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture emanato con D. Lgs. n. 50/2016 così come da ultimo modificato ed integrato, si stabilisce che l'appaltatore dovrà possedere i requisiti di qualificazione relativi alla categoria suddetta, fermo restando quanto previsto dall'art. 92, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010 ss. mm. ii..

Le imprese subappaltatrici dovranno essere in possesso delle adeguate qualificazioni inerenti le lavorazioni ad esse affidate e il subappalto andrà sempre preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

## 4. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE DA ESEGUIRE

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo le prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:

- predisposizione della segnaletica, delle recinzioni e di quant'altro necessario per la delimitazione delle aree di lavoro al fine di possedere le giuste condizioni di sicurezza per i lavoratori, nonché per le utenze del porto, il tutto in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n.81/2008;
- abbassamento della corona mobile sino all'altezza prestabilita dal libretto di uso e manutenzione dello stesso impianto;
- scollegamento dell'alimentazione elettrica a servizio dello stesso apparato luminoso, ciò da scongiurare il rischio di elettrocuzione;
- smontaggio degli apparati elettrici (proiettori, accenditori, contrappesi di bilanciamento, agganci, ecc);





- montaggio, sulla corona della torre faro, con appropriati supporti, dei nuovi apparati secondo le predisposizioni del progetto illuminotecnico allegato (fornitura compresa nell'appalto);
- posizionamento delle masse di bilanciamento della corona, sulla corona della torre faro, con appropriati supporti (fornitura compresa nell'appalto);
- cablaggio dei nuovi apparati elettrici;
- esecuzione delle prove di funzionamento e dei collaudi previsti;
- smobilizzo dei segnali e/o recinzioni di delimitazione dell'area di lavoro.

Quanto sopra include ogni connesso onere, fra cui il regolare conferimento a rifiuto delle materie di risulta.

La forma e le principali dimensioni in dettaglio, nonché le specifiche tecniche e le modalità costruttive e realizzative delle opere e delle lavorazioni che formano oggetto dell'appalto risultano dai disegni e da tutti gli altri elaborati di progetto allegati al contratto, nonché dalle prescrizioni di dettaglio che, all'atto esecutivo, potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori.

Si precisa, al riguardo, che le modalità di esecuzione e gli oneri previsti nell'elenco prezzi e negli elaborati grafici, oltre che nel presente capitolato, per le varie lavorazioni sono da intendersi tassativi e dovranno essere rispettati dall'appaltatore, che non potrà eccepire la mancata conoscenza di tali modalità di esecuzione a causa di indicazioni insufficienti nei disegni di progetto o negli altri elaborati progettuali.

Restano escluse dall'appalto tutte le opere non contemplate nel presente capitolato, che la committenza si riserva di affidare in tutto od in parte anche ad altra ditta senza che l'appaltatore possa fare eccezione o richiesta o compenso alcuno.

## 5. MODIFICA DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti nel D.P.R. n. 207 del 2010 e nel Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 all'art. 106.

Non sono riconosciute varianti e/o variazioni al progetto esecutivo, né prestazioni e forniture extra-contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione.

La stazione appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nell'art. 106 – comma 12 del D.lgs 50/2016 ed entro i limiti ivi previsti nonché nel presente capitolato speciale di appalto.

## 6. OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGEMODIFICA DEL CONTRATTO

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D. Lgs. n. 50/2016 nel D.M. 145/2000 - Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, laddove questo ancora applicabile, nonché del Regolamento emanato con D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara inerente il presente appalto.

L'appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, alle norme sulla circolazione stradale, al Codice della Navigazione Marittima, al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione, alle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle norme





CEI, UNI EN, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

## 7. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto, oltre al presente capitolato speciale, anche i seguenti elaborati di progetto:

- EL\_A progetto illuminotecnico;
- EL\_B computo metrico estimativo;
- EL\_C planimetria generale;
- EL\_D Stima degli oneri speciali per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori.

## 8. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Ai sensi del vigente Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture emanato con D. Lgs. n. 50/2016, tenuto conto del combinato disposto degli artt. 89, comma 11, e 105, comma 5 D.Lgs. 50/2016 e del d.m. MIT 248/2016, la quota parte di lavori subappaltabile non può essere superiore al 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori.

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016.

L'affidatario dovrà comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

In particolare, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore è tenuto ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità della Direzione dei Lavori:

- a. che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b. che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c. che all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare e nel caso;
- d. che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
- e. che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. lgs. n.50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Eventuali subappalti sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:





- 1) che dal contratto di subappalto risulti che l'impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
- 2) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso in cui, invece, il pagamento sia effettuato direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore, gli affidatari comunicano alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
  - a. quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
  - b. in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
  - c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
- 3) che l'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleggi alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con l'impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
- 4) prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto e comunque non oltre dieci giorni dall'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà far pervenire, alla Stazione Appaltante stessa, la documentazione dell'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici;
- 5) l'Appaltatore dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti del subappaltatore agli enti suddetti mediante la produzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate;
- 6) l'Appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che i seguenti adempimenti concernenti l'oggetto del presente Capitolato sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore:
  - a. versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
  - b. versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Per il subappalto si applicano, altresì, tutte le altre disposizioni legislative recate da norme vigenti, di ogni ordine e grado.

## 9. CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere (entrata del varco di accesso alla riva sud del porto di Pescara), come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1° giugno 1990, n. 1729/UL, un cartello di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati l'ente appaltante (Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale), l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'impresa appaltatrice e delle imprese subappaltatrici e dei relativi rappresentanti legali e responsabili di cantiere, del responsabile del procedimento, dei progettisti, del personale addetto alla Direzione dei lavori con relative qualifiche.

## 10. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI





Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionali e territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante. L'impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle casse edili, agli enti scuola, agli altri enti previdenziali ed assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle casse edili ed enti scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del contratto d'appalto.

L'impresa appaltatrice e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione Appaltante prima della liquidazione finale dei lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

## 11. COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 è onere dell'Appaltatore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze relative:

- l'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell'articolo succitato, a stipulare una polizza di assicurazione per il massimale pari all'importo contrattuale che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori e tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione dei Lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo";
- il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari a 500.000,00 Euro. Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette;
- le polizze assicurative sottoscritte dall'Impresa dovranno essere conformi ai modelli approvati con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31.

## 12. CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna avverrà nelle modalità previste dalla stazione Appaltante e meglio specificate successivamente.





Qualora la consegna, per colpa della Stazione appaltante, non avvenga nei termini come sopra stabiliti, l'appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto.

La consegna dei lavori potrà avvenire, in via d'urgenza, anche sotto le riserve di legge, nelle more della stipula e della registrazione degli atti contrattuali.

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione appaltante, l'appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna delle aree oggetto dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

All'atto della consegna dei lavori, l'appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione attestante l'avvenuto espletamento degli adempimenti previdenziali e assicurativi per i lavoratori impegnati nell'appalto in parola presso gli enti competenti (inclusa la cassa edile locale).

Lo stesso obbligo fa carico sempre all'appaltatore per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, atto che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

L'appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro n. 90 giorni (novanta) dalla data di consegna dei lavori stessi.

Il termine temporale sopra indicato tiene conto dei possibili giorni di andamento stagionale sfavorevole, quest'ultimo quantificato, in via presunta e puramente indicativa, in un tempo massimo di n. 5 giorni lavorativi.

Al compimento delle opere di cui al presente appalto, verrà redatto, a cura del Direttore dei lavori in contraddittorio con l'appaltatore, il certificato di ultimazione dei lavori.

In caso di ritardo rispetto al termine sopra indicato, sarà applicata, ai sensi dell'art. 113 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, una penale giornaliera nella misura dello 1 % (dicesi uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% dell'importo medesimo, da applicare in sede di emissione del primo ed unico stato di avanzamento dei lavori.

Se il ritardo per cause imputabili all'appaltatore complessivamente dovesse essere superiore a n. 30 giorni naturali consecutivi, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva. L'appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Direzione dei lavori l'ultimazione dei lavori.

L'impresa appaltatrice è tenuta quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli ed a condurli con sollecitudine in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dalle vigenti norme legislative.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra la Direzione dei lavori e l'appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

L'appaltatore, qualora per causa ad egli non imputabile non sia in grado di ultimare i lavori nei termini stabiliti, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile del procedimento purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

### 13. SICUREZZA DEI LAVORI





Le opere di che trattasi non rientrano nei campi di applicazione dell'art. 90 – comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008, trattandosi di lavori eseguibili con ogni probabilità per il tramite di un'unica impresa.

Pertanto, non sono nella fattispecie nominati dalla stazione appaltante un Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione né un Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del summenzionato Decreto.

L'appaltatore, comunque sia, opererà nel pieno rispetto dei principi generali stabiliti dal summenzionato D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. nonché di tutte le norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, sollevando la stazione appaltante – salvo per cause direttamente riconducibili – da qualsiasi responsabilità a riguardo.

A tal proposito, l'appaltatore, prima della consegna dei lavori, dovrà redigere e presentare il piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione e nell'esecuzione dei lavori.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di far adeguare dall'appaltatore il piano operativo di sicurezza summenzionato, nei limiti ad ella consentiti dalla legge laddove lo stesso non risulti confacente alle previsioni progettuali.

Il piano di sicurezza sopra citato dovrà essere rispettato in modo rigoroso.

Sono compito e onere dell'appaltatore – ovvero di ogni impresa esecutrice partecipante in qualunque modo alla realizzazione dell'appalto – ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. L'appaltatore, pienamente edotto su tutto quanto riguarda il progetto e le opere da realizzare, si rende implicitamente consapevole di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca l'appalto e cioè:

- che il committente è l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- che il Responsabile dei Lavori, incaricato dal suddetto committente ai sensi dell'art. 89 – comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008, è il Responsabile Unico del Procedimento nominato dalla medesima Autorità di Sistema Portuale;
- che i lavori appaltati non rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 – comma 3 del D.Lgs n. 81/2008 sopra invocato.

L'appaltatore, inoltre, è consapevole e ben conosce le misure di prevenzione che, in riferimento alle vigenti disposizioni legislative, andranno attuate per la sicurezza sia individuale che collettiva dei lavoratori impiegati ai fini delle opere in argomento, nonché per la tutela della pubblica incolumità e della navigazione marittima.

Il piano operativo di sicurezza summenzionato dovrà essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare e nel caso di varianti in corso d'opera disposte dalla committenza.

Il Piano operativo di sicurezza di cui sopra dovrà essere sottoscritto dall'appaltatore, dal Direttore di cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista dello stesso Piano incaricato sempre dall'appaltatore, che assumono rispettivamente, di conseguenza:

- il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste sul piano operativo di sicurezza alle disposizioni legislative vigenti in materia;
- l'appaltatore, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Direttore di cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza i piani di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, nel rispetto delle vigenti norme legislative.

#### 14. PAGAMENTI





L'Appaltatore avrà diritto al pagamento del corrispettivo in un'unica soluzione al termine dei lavori e verrà effettuato entro n. 30 giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione lavori, previa trasmissione della relativa fattura in formato elettronico e previa acquisizione da parte della stazione appaltante, con esito favorevole, del documento unico di regolarità contributiva per via telematica.

Il corrispettivo contrattuale relativo ai predetti lavori, essendo definito nella forma a corpo, resta comunque fisso ed invariabile, senza che l'Impresa possa invocare, per tali lavorazioni, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Sono fatte salve le variazioni in più o in meno disposte espressamente dalla committenza ai termini di legge.

Quando il pagamento non venga effettuato – per colpa della Stazione Appaltante – nei termini prescritti, l'Appaltatore ha la facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del c.c., ovvero, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e decorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Ai sensi delle norme interbancarie vigenti, l'appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante gli estremi del proprio conto corrente – codici IBAN, n. di conto e nominativo della banca – su cui poter effettuare il versamento per ogni pagamento dovuto dalla medesima stazione appaltante in suo favore.

Ogni compenso dovuto per l'appalto verrà liquidato con le seguenti modalità e condizioni:

- pagamento mediante bonifico bancario, nei termini di legge, previo ricevimento della nota di fattura fiscale;
- il pagamento è subordinato all'acquisizione, da parte della Stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva regolare ed in corso di validità, tanto per l'impresa appaltatrice quanto per eventuali subappaltatori (D.U.R.C.);
- con riferimento alle vigenti norme interbancarie e tenuto conto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, il pagamento verrà effettuato esclusivamente su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso Società Poste Italiane dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- la nota di fattura fiscale di cui sopra dovrà altresì riportare le coordinate bancarie IBAN relative al predetto conto corrente dedicato, da utilizzare quale riferimento per il bonifico di pagamento;
- dovranno essere comunicate formalmente, inoltre, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto medesimo;
- l'inadempimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 13 agosto 2010 n. 136 comporterà la nullità assoluta del contratto d'appalto, così come previsto dall'art. 3 – comma 8 della richiamata Legge.

## 15. CONTO FINALE

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro n. 90 (diconsi novanta) giorni dalla data dell'ultimazione di tutti i lavori.

Il pagamento del corrispettivo dovuto per il presente appalto non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo, ferme restando le altre disposizioni legislative vigenti circa le responsabilità biennali e decennale dell'appaltatore.

## 16. COLLAUDO

Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016, per le opere di che trattasi, il Certificato di collaudo verrà sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione, quest'ultimo da emettersi, a cura del Direttore dei lavori, entro n. 90 giorni dalla data





del Verbale di ultimazione dei lavori appaltati, previo accertamento dell'esecuzione dei lavori secondo quanto impartito dal capitolato, progetto, e, nonché previa verifica dell'effettiva illuminazione con apparecchio idoneo.

#### 17. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE, RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Oltre gli oneri previsti dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigenti e agli altri indicati nel presente Capitolato speciale, saranno a carico dell'appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- a) nomina e comunicazione alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere dotato di idonei requisiti;
- b) ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità e alla tipologia dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la segnalazione delle aree di lavoro a mare secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e ciò che imposto dalla locale Autorità Marittima;
- c) la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna/diurna e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori e dalla locale Autorità Marittima a scopo di sicurezza;
- d) la fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori;
- e) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto;
- f) l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione;
- g) la comunicazione all'ufficio, da cui i lavori dipendono ed entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera;
- h) l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;
- i) il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite;
- j) il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione appaltante;
- k) all'organizzazione del cantiere e delle aree di lavoro in ottemperanza alle indicazioni della Direzione Lavori e dell'Autorità Marittima competente in merito alla necessità di garantire l'operatività delle infrastrutture portuali e la navigazione marittima;
- l) l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni recate dalle vigenti norme in materia di infortunistica di cui, in particolare, il D. Lgs. n. 81/2008;
- m) la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano operativo di sicurezza, nonché di tutti gli adempimenti relativi, come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008;
- n) la redazione di ogni documento attinente alle procedure per lo smaltimento dei materiali di risulta proveniente dalle lavorazioni dell'appalto, restando in proposito inteso che, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 ss. mm. ii., è identificato il ruolo di produttore del rifiuto nel soggetto appaltatore (consegnare copia, della quarta copia del FIR, a questa Autorità);





- o) consentire l'uso anticipato dei luoghi oggetto dei lavori che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che l'appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi; esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse;
- p) la redazione e la consegna alla committenza, al termine dei lavori ossia prima delle operazioni finali del collaudo, a proprie cure ed oneri, degli elaborati "As built" di tutte le opere realizzate nell'ambito dell'appalto, in formato cartaceo sottoscritto da un tecnico di adeguata qualificazione professionale, nonché in formato digitale consultabile ed editabile per tramite dei più comuni sistemi informativi (file .DWG, .DXF, .XLS, .DOC, .JPG, etc.);
- q) la messa a disposizione della Direzione dei lavori di ogni mezzo o attrezzatura e di idonei strumenti di verifica e misurazione per la conduzione di prove e rilevazioni del caso;
- r) le spese di registrazione e di bollo relativamente agli atti contabili e di direzione dei lavori;
- s) ogni altro onere prescritto a carico dell'appaltatore dalle norme di legge sia vigenti che future applicabili all'appalto di che trattasi.

#### 19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie tra l'appaltatore e la Stazione appaltante, si ritiene competente il Foro di Ancona.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.